

**VADEMECUM SU DISPOSIZIONI PRINCIPALI, NORMATIVE E REGOLAMENTARI,**

**RELATIVE A DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI**

\*\*\*\*\*

**A) Deposito nomine (solo) presso la Procura della Repubblica procedimenti iscritti al modello 21, rinuncia o revoca del mandato fino all'esercizio dell'azione penale, istanze e memorie a seguito di ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis c.p.p., atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., denunce - querele e relativa procura speciale:**

Devono essere inoltrati per mezzo del Portale dei Difensori collegato al Registro informatico della Procura (SICP) accessibile dal Portale dei Servizi Telematici.

Non sono ammesse forme diverse di invio e, in particolare, è escluso l'utilizzo della PEC.

**Si rammenta che per la validità del deposito della nomina è necessario allegare un atto abilitante che può essere il certificato ex art. 335 c.p.p., l'avviso ex art. 415 bis o 408 c.p.p. o un verbale di identificazione. Si specifica che tale atto va caricato nella apposita sezione "atto abilitante" ("flaggando" anche la relativa casella) e non va allegato come unico file alla nomina, venendo altrimenti il deposito respinto.**

**B) Richiesta copie atti procedimenti nella fase dell'art. 415 bis cod. proc. pen.**

Il rilascio copie dei procedimenti digitalizzati potrà essere richiesto mediante accesso diretto al Portale, che permette di scaricare il fascicolo nella sua integralità per poi procedere con la stampa degli atti di interesse. Allo stato, in forza della Circolare del Ministero della giustizia del 16.05.2022 e dell'ordine di servizio n. 766/2022 del 04.06.2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è richiesto il pagamento di diritti di copia, calcolato sull'intero contenuto del fascicolo. Per conoscere il preventivo del costo bisognerà scrivere alla Segreteria del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, effettuare il pagamento tramite PagoPA, inserire sul Portale la richiesta di accesso agli atti, allegando il preventivo e la ricevuta del pagamento. In alternativa, il difensore potrà accedere all'Ufficio TIAP, previo appuntamento, per consultazione e estrazione degli atti nelle forme tradizionali, con correlativo pagamento dei diritti di copia commisurato al numero dei singoli atti estratti su supporto digitale.

\*\*\*

**C) Deposito impugnazioni e atti equiparati ai sensi del comma 6 quinquies art. 24 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137**

Per quanto concerne il deposito di impugnazioni ed atti il cui deposito è sottoposto a termini previsti a pena di decadenza o inammissibilità si segnala come la Corte di Cassazione avesse, in prima battuta, ritenuto l'inammissibilità del deposito a mezzo PEC delle impugnazioni reputando trattarsi di deposito eseguito con forme e modalità non conformi alle disposizioni del codice di rito. Ciò, in considerazione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni, non derogate dalla normativa emergenziale (Cass. pen. sez. I, 03.11.2020 n. 32566).

Tuttavia, la Legge 18.12.2020 n. 176, che ha convertito in Legge i vari "Decreti Ristori", ha espressamente superato la questione, ammettendo il deposito telematico anche per le varie impugnazioni e atti equiparati di cui al comma 6 quinquies art. 24 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ma prevedendo specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione medesima (c. 6 *bis* e c. 6 *sexies* art. 24 ai quali si rinvia integralmente).

La norma richiama il provvedimento DGSIA 09.11.2020 in allegato (di cui anche *infra*), quanto alla forma dell'atto e agli indirizzi di posta elettronica da utilizzare.

In proposito, va rimarcato che, oltre ai requisiti di forma previsti dalla norma a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è stato espressamente previsto, sempre a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione debba essere inviato all'indirizzo PEC dell'Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (salva l'ipotesi di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, nel qual caso l'atto, in deroga al regime delle altre impugnazioni, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309 c. 7 c.p.p.) e agli indirizzi indicati nel provvedimento DGSIA 09.11.2020 di cui sopra.

Si segnala, inoltre, che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ore 23.59, come da decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021), tuttavia, è auspicato il rispetto degli orari di apertura degli uffici (in particolare per quegli atti caratterizzati da urgenze o, comunque, tempi di lavorazione molto ristretti, quali, ad esempio, le istanze de libertate).

Si comunica, infine, che, come da provvedimento 09.03.2021 della Direzione Generale degli Affari Interni, anche in caso di trasmissione telematica delle impugnazioni, è da ritenersi che continui a permanere in vita il fascicolo cartaceo, in cui la Cancelleria deve inserire la copia analogica dell'atto nonché il numero ulteriore di copie previsto dall'art. 164 disp. att. c.p.p., con l'effetto che o

l'impugnante deposita in forma cartacea il numero di copie occorrenti, oppure la Cancelleria esigerà i relativi diritti di copia.

\*\*\*

#### **D) Requisiti atti depositati telematicamente**

In base al provvedimento DGSIA del 9.11.2020 pubblicato sul portale PST, e che di seguito si allega, l'atto del procedimento in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

- è in formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;
- i documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono essere in formato PDF e le copie per immagine di documenti analogici devono essere in bianco e nero e hanno una risoluzione massima di 200 dpi;
- le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. **Tuttavia, per agevolare l'apertura dei file, si suggerisce di utilizzare il formato PAdES;**
- la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

